

*GARA SOTTO SOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI  
FACCHINAGGIO CENTRALIZZATI NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL CENTRO AGROALIMENTARE  
E LOGISTICA CONSORTILE DI PARMA*

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICHE TECNICO-REGOLAMENTARI**

Parma, 19 gennaio 2022

**Pag. 1 di 30**

**CAL - Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. Consortile - Strada dei Mercati, 9/B - 43126 Parma**

Tel. +39.0521.989452 - Fax +39.0521.951070 - [info@calparma.eu](mailto:info@calparma.eu) - [www.calparma.eu](http://www.calparma.eu)

Partita IVA e Codice Fiscale: 01580700340 - Registro Imprese di Parma 01580700340 - R.E.A. Parma: 164111 - Capitale Sociale € 981.755,00 Interamente Versato

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Parma



## Sommario

Parte prima – NORMATIVA GENERALE.....	4
Art. 1 - Oggetto del Capitolato .....	4
Art. 2 – Definizioni .....	5
Art. 3 - Servizio in concessione .....	6
A) Carico .....	6
B) Scarico.....	6
C) Disistivaggio.....	6
D) Servizi Accessori.....	7
Art. 4 - Organizzazione del servizio .....	7
Art. 5 – Obblighi del Concessionario di Servizio relativi ai requisiti e agli adempimenti riguardanti il personale.....	10
Art. 6 – Osservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza, obblighi previdenziali e contributivi.....	11
Art. 7 – Responsabilità del Concessionario di Servizio .....	12
Art. 8 – Controlli e responsabilità.....	13
Art. 9 – Divieto di cessione del contratto e condizioni di subappalto.....	13
Art. 10 – Sospensione o irregolare esecuzione del servizio .....	14
Art. 11 – Durata dell’affidamento .....	15
Art. 12 - Definizione e misura dei Corrispettivi di servizio .....	15
Corrispettivi di base.....	15
Corrispettivi accessori .....	16
Art. 13 – Strutture e attrezzature necessarie all’espletamento del servizio.....	16
Strutture .....	16
Strumenti Informatici .....	17
Art. 14 - Compensi e modalità di pagamento .....	18
Art. 15 – Inadempienze, penalità, clausola risolutiva espressa.....	19



Art. 16 – Garanzie fideiussorie .....	20
Art. 17 – Rapporti con gli operatori del Centro Agroalimentare e Logistica Consortile di Parma .....	20
Art. 18 - Domicilio del Concessionario .....	20
Art. 19 – Controversie .....	20
Art. 20 – Condizioni generali .....	21
Art. 21 – Descrizione analitica servizio .....	22
A) Operazioni di Carico .....	22
B) Operazioni di Scarico .....	22
C) Operazioni di disistivaggio.....	23
D) Servizi Accessori .....	23
Art. 22 – Sistemi Informativi.....	24
Art. 23 – Livelli di Servizio.....	24
Art. 24 – Controlli sulla corretta conduzione dell’appalto .....	25
Art. 25 - Personale e Formazione .....	26
Art. 26 - Specifiche tecniche Attrezzature .....	27
Art. 27 - Equilibrio Economico Finanziario .....	27
Art. 28 - Riequilibrio economico finanziario.....	28
Art. 29 Clausola sociale.....	29
Art. 17 – Rapporti con gli operatori del Centro Agroalimentare e Logistica Consortile di Parma ...	20
Art. 18 - Domicilio del Concessionario di Servizio .....	20
Art. 19 – Controversie .....	20
Parte seconda - SPECIFICHE TECNICO- REGOLAMENTARI .....	21
Art. 20 – Condizioni generali .....	21
Art. 21 – Descrizione analitica servizio .....	22
A) Operazioni di Carico .....	22
B) Operazioni di Scarico .....	22



C) Operazioni di disistivaggio .....	23
D) Servizi Accessori .....	23
Art. 22 – Sistemi Informativi .....	24
Art. 23 – Livelli di Servizio .....	24
Art. 24 – Controlli sulla corretta conduzione dell’appalto .....	25
Art. 25 - Personale e Formazione .....	26
Art. 26 - Specifiche tecniche Attrezzature .....	27
Parte terza - ALLEGATI .....	30

## Parte prima – NORMATIVA GENERALE

### Art. 1 - Oggetto del Capitolato

Formano oggetto del presente Capitolato le prescrizioni e le clausole di carattere generale, nonché le specifiche tecniche e regolamentari che disciplinano l’affidamento da parte di CAL S.r.l. Consortile (di seguito nominata CAL) del servizio specificato al successivo Art. 3 che il Concessionario di servizio si obbliga ad eseguire, in modo pieno ed incondizionato, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Capitolato, dagli atti di gara e nel rispetto del Regolamento del Centro Agroalimentare e Logistica Consortile di Parma (Allegato V).

**Pag. 4 di 30**

**CAL - Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. Consortile - Strada dei Mercati, 9/B - 43126 Parma**

Tel. +39.0521.989452 - Fax +39.0521.951070 - [info@calparma.eu](mailto:info@calparma.eu) - [www.calparma.eu](http://www.calparma.eu)

Partita IVA e Codice Fiscale: 01580700340 - Registro Imprese di Parma 01580700340 - R.E.A. Parma: 164111 - Capitale Sociale € 981.755,00 Interamente Versato  
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Parma



## Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente capitolato di servizio, le espressioni di seguito elencate avranno i seguenti significati:

1. “Area Mercatale”: area dove si svolge il servizio come rappresentata nella planimetria (Allegato IV);
2. “Concessionario di Servizio”: impresa aggiudicataria dell’appalto concesso da CAL per il servizio di logistica centralizzata;
3. “Concessionario alle vendite”: commerciante produttore autorizzato alla vendita di ortofrutta nel Mercato Ortofrutticolo di CAL;
4. “Stand”: locali e aree assegnati ai Concessionari alle vendite;
5. “Operatore Logistico insediato”: Entità complessa in grado di prendere in carico la gestione delle operazioni che costituiscono la filiera logistica;
6. “Acquirente”: società o figura giuridica che acquista da diversi concessionari e si avvale dei servizi di carico centralizzato;
7. “Bancale”: indica uno dei supporti delle merci commercializzate all’ interno di CAL. Resta inteso che CAL avrà facoltà di variare l’elenco dei prodotti in qualsiasi momento purché dette variazioni non comportino una modifica tale da incidere sulle modalità logistiche di gestione e sugli oneri ad esse relative;
8. “Unità di Carico”: indica la colonna ricompattata per il carico sugli automezzi su cui si trovano bancali con le confezioni di vendita, merci, eventualmente contenuti in imballi intermedi/colli (es. cartoni, cassette). In alternativa la colonna scaricata dall’automezzo;
9. “Audit”: processo volto a valutare le attività di gestione, controllo e implementazione dei servizi resi;
10. “Servizio di Logistica Centralizzata”: indica l’insieme di tutti i servizi funzionali alla gestione del ciclo distributivo relativo al trasferimento, deposito, stoccaggio, movimentazione e all’approntamento delle spedizioni (incluso compattamento) dei prodotti;
11. “Software di gestione operativa di magazzino”: strumento unico per la gestione informatizzata dei ricevimenti merci e relative movimentazioni;
12. “Regia”: entità che governa tutte le missioni e gli avanzamenti dei materiali fisici e logici;
13. “Quota”: parte di un carico di derrate che arriva nel mercato per la consegna ad una delle aziende insediate;
14. “Piattaforma di Picking”: superficie destinata alle attività di picking;
15. “Compattazione”: insieme delle operazioni necessarie per inserire i prodotti in opportuni involucri o imballi per agevolarne le attività di movimentazione fisica di vendita o trasporto;
16. “Trasferimento”: movimentazione dei prodotti da galleria a banchina di carico o viceversa;
17. “Custodia”: insieme delle operazioni e degli adempimenti relativi alla cura e alla sorveglianza dei beni in occasione della sosta degli stessi presso un deposito;
18. “Resi”: ritorni dovuti ad annulli, controlli qualità, mancati ritiri, recessi;
19. “Galleria”: superficie destinata alle attività di commercializzazione e logistica;



20. “Banchina”: zona deputata al carico e scarico delle merci dai mezzi di trasporto.

### Art. 3 - Servizio in concessione

Costituiscono oggetto della presente concessione in appalto, ai sensi dell’art. 1655 e segg. c.c., i servizi che il Concessionario di Servizio si impegna ad eseguire nell’ambito dell’attività del Mercato Ortofrutticolo, limitatamente all’orario di servizio pubblico di CAL nelle zone evidenziate nella Planimetria (Allegato IV) con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio esclusivo rischio, a fronte dei corrispettivi di cui all’art. 12 del presente Capitolato Speciale, di seguito definiti:

#### A) Carico

Il Servizio in affidamento, in applicazione del presente Capitolato, è riferito alle operazioni di carico, con le modalità di seguito specificate, delle merci che nell’ambito del servizio pubblico sono vendute dalle aziende concessionarie alle vendite (di seguito definiti “Concessionari alle vendite”) del Mercato Ortofrutticolo agli operatori acquirenti di CAL.

Il servizio di carico è così sintetizzato:

Carico dei bancali/colli/merce sfusa ubicata nella corsia di commercializzazione (tratteggiate in verde in Allegato IV) o in aree appositamente individuate all’interno dei posteggi dei concessionari, se si verificano eventi eccezionali, trasferimento ai punti di carico centralizzati, sventagliamento dei prodotti, ricompattazione in unità di carico degli stessi secondo indicazioni del cliente e carico sul camion.

#### B) Scarico

Il Servizio in affidamento, in applicazione della presente normativa, è riferito allo scarico dagli automezzi con forniture per i concessionari alle vendite.

Il servizio di scarico è così sintetizzato:

Presenza in consegna e scarico delle unità di carico dagli automezzi con posizionamento a terra, trasferimento con carrello elevatore se in orario di chiusura delle contrattazioni, o transpallet elettrico se in orario di contrattazioni, alle apposite aree (aree in sovrapposizione tratteggiate in verde in Allegato IV) nella corsia di commercializzazione, e deposito presso le apposite aree antistanti gli stand dei commercianti.

#### C) Disistivaggio

Il Servizio in affidamento, in applicazione della presente normativa, è riferito alla movimentazione successiva alla consegna dei bancali presso lo stand al fine di suddividere e portare le merci nelle apposite aree di destinazione.

Il servizio di disistivaggio è così sintetizzato:

Presenza in consegna delle unità di carico ricevute fronte stand, scomposizione del bancale in singoli colli e movimentazione degli stessi verso la mostra o le celle frigorifere dello stand di destinazione.



#### D) Servizi Accessori

I corrispettivi accessori non concorrono alla base d'asta ma bensì dovranno essere obbligatoriamente indicati nel Modello Allegato A7.3 al Disciplinare da inserirsi nell'Offerta Economica.

I corrispettivi accessori sono i seguenti:

- D.1 Servizio in economia a richiesta (per frazioni minime di 15 minuti)
- D.2 Servizio di trasporto rifiuti in discarica: presa in consegna delle unità di carico già formate con rifiuti presso lo stand richiedente, trasferimento dello stesso mediante carrello elevatore fino all'area ecologica situata di fronte alla banchina Nord.
- D.3 Servizi di scarico fuori dall'orario di mercato, su prenotazione.

CAL può richiedere al Concessionario di Servizio durante il rapporto contrattuale l'espletamento di ulteriori servizi nel limite del 20% del valore definito in sede di gara.

La richiesta dovrà essere formulata con 7 (sette) giorni di anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti dovuti a particolari eventi non programmabili (es. condizioni climatiche avverse).

Il corrispettivo inerente i servizi richiesti sarà concordato con il Concessionario di Servizio. In mancanza di accordo, nel predetto termine, a CAL è riconosciuta la facoltà di affidare i nuovi servizi ad altre imprese.

In questa ipotesi è fatto obbligo al Concessionario di Servizio di prestare la massima e fattiva collaborazione con tali imprese per il miglior svolgimento del servizio nella sua globalità, incorrendo, in caso contrario, nella previsione dell'art. 10 del presente Capitolato.

#### Art. 4 - Organizzazione del servizio

Il Concessionario di Servizio dovrà, con un'adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui è responsabile, espletare il servizio a lui affidato nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente, in ossequio alle procedure descritte nella "Parte seconda" del presente Capitolato Speciale.

Il nuovo Concessionario di Servizio dovrà prevedere un periodo di affiancamento all'attuale, a partire dalla data di aggiudicazione, con un numero di persone e attrezzature crescenti, fino all'inizio del nuovo rapporto contrattuale. In detto periodo dovrà acquisire i dettagli utili all'organizzazione ottimale dei servizi, tenuto conto della delicatezza di tale fase di passaggio e della essenzialità di mantenere elevati standard di qualità. In ogni caso tutti i relativi oneri rimarranno a suo integrale carico.

L'organizzazione, oltre alle normali esigenze, dovrà adeguarsi tempestivamente ad eventuali necessità stagionali e assecondare la richiesta di servizio che nei diversi giorni della settimana e a seconda delle imprese utilizzatrici, può risultare assai diversificata.

L'organizzazione dovrà altresì tener conto del fatto che i servizi vengono attualmente erogati in orario notturno, diurno e anche festivo e che tali orari possono essere soggetti a cambiamenti.

In termini di orario di riferimento per i servizi, si precisa che l'attuale orario di contrattazione, di riferimento per la definizione degli orari di servizio di cui all'art. 3 lettere A), B) e C) del presente Capitolato, è articolato su un complessivo di 75 ore. Le ore in fascia notturna e diurna sono rispettivamente 45 (60%) e 30 (40%).



Per il servizio di carico A) l'orario di contrattazione è riferito alla vendita all'interno dello stand tra "Concessionario alle Vendite" e "Acquirente" come da tabella seguente:

<b>Giorno</b>	<b>Orario coperto da servizio di carico</b>
Lunedì	4:00-11:00
Martedì	5:00-11:00
Mercoledì	4:00-11:00
Giovedì	5:00-11:00
Venerdì	4:00-11:00
Sabato	5:00-11:00
Domenica	Chiuso
Festivi	Chiuso

Per il servizio di scarico B), l'orario di limite massimo per la consegna sono le ore 11. Di seguito la tabella con gli orari di apertura previsti:

<b>Giorno</b>	<b>Fornitori Merce</b>	<b>Orario coperto da servizio standard</b>	<b>Orario coperto da servizio in sovrapposizione</b>
Lunedì	22.00 – 11.00 (del martedì)	22.00 – 4.30 (del martedì)	3.30 – 11:00
Martedì	21.30 – 11.00 (del mercoledì)	21.30 – 3.30 (del mercoledì)	4.30 – 11:00
Mercoledì	22.00 – 11.00 (del giovedì)	22.00 – 4.30 (del giovedì)	3.30 – 11:00
Giovedì	21.30 – 11.00 (del venerdì)	21.30 – 3.30 (del venerdì)	4.30 – 11:00
Venerdì	22.00 – 11.00 (del sabato)	22.00 – 4.30 (del sabato)	3.30 – 11:00





Sabato	Chiuso	Chiuso	4.30 – 11:00
Domenica	21.00 – 11.00 (del lunedì)	21.00 – 3.30 (del lunedì)	Chiuso
Festivi	Chiuso	Chiuso	Chiuso

Il servizio ordinario di scarico si conclude trenta minuti prima dell'inizio contrattazioni. Dopo tale termine lo scarico prosegue in sovrapposizione con il servizio di carico. Durante questa fase, i tempi di consegna possono estendersi al 50% di tempo in più rispetto al servizio ordinario e le consegne possono avvenire in galleria centrale solo ed esclusivamente mediante transpallet elettrico con uomo a piedi. Il materiale in ingresso sarà posizionato in apposite aree di scambio colorate in verde come da layout Allegato IV.

Per il servizio di Disistivaggio C), l'orario di limite massimo per l'inizio del servizio è 3 ore prima dell'inizio contrattazioni. Di seguito la tabella con gli orari di inizio previsti:

Giorno	Orari inizio
Lunedì	01:00
Martedì	02:00
Mercoledì	01:00
Giovedì	02:00
Venerdì	01:00
Sabato	02:00

Il Concessionario di Servizio è tenuto a trasmettere per iscritto a CAL lo schema organizzativo generale del servizio, articolato per ruoli e mansioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del presente Capitolato.

In corso di contratto il Concessionario di Servizio dovrà preventivamente concordare con CAL le eventuali variazioni e aggiornamenti che intende apportare.

CAL ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni al fine di stabilire la rispondenza e il rispetto del predetto schema organizzativo.

CAL avrà inoltre facoltà, nella propria attività di controllo del servizio, di valutare la competenza professionale degli addetti e dei responsabili utilizzati dal Concessionario di Servizio. Il Concessionario di Servizio, sulla base di giustificate motivazioni di CAL, effettuerà in piena autonomia le necessarie contromisure.

**Pag. 9 di 30**



Il Concessionario del servizio è tenuto a collaborare a tutti gli accertamenti senza alcuna opposizione o ostruzionismo e a fornire su semplice invito degli organi tecnici di CAL tutti gli elementi utili agli accertamenti in atto.

CAL può richiedere l'allontanamento del personale che dovesse dimostrarsi non adatto al servizio sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista del comportamento nei confronti degli operatori.

Il Concessionario di Servizio dovrà disporre di un numero adeguato di mezzi come meglio definiti nell'Allegato II (Specifiche tecniche per le Attrezzature) per l'espletamento del servizio quali carrelli elevatori controbilanciati elettrici, transpallet elettrici, carrelli per cassette (detti "biciclette") e ogni altro attrezzo o strumento dovesse risultare più utile e funzionale all'esecuzione del servizio o alla protezione della merce da eventuali danneggiamenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 26 del presente Capitolato.

### Art. 5 – Obblighi del Concessionario di Servizio relativi ai requisiti e agli adempimenti riguardanti il personale

Il Concessionario di Servizio ha l'obbligo di:

- a) presentare l'elenco nominativo del personale destinato all'espletamento del servizio, avendo cura di comunicare tempestivamente a CAL ogni variazione, e dotare a propria cura e spese tutti gli addetti al servizio di apposita tessera di accesso rilasciata da CAL nel rispetto del Regolamento (Allegato V);
- b) dotare a propria cura e spese il personale degli indumenti più idonei e conformi alle norme di sicurezza per l'espletamento del servizio. Ogni addetto dovrà esporre il proprio personale segno di riconoscimento tale da rendere possibile l'identificazione;
- c) dotare a propria cura e spese il personale di strumenti di comunicazione rapida (walkie-talkie) con frequenza selezionabile;
- d) provvedere all'immediata consegna al personale di CAL delle cose rinvenute nell'ambito del mercato, qualunque sia il loro valore e stato;
- e) segnalare, anche attraverso gli addetti al servizio, le avarie, le mancanze, le anomalie delle strutture e degli impianti del Mercato e, altresì, tutte le irregolarità di funzionamento e di carattere comportamentale che si rendessero palesi al fine di consentire a CAL gli opportuni interventi;
- f) contrassegnare con il proprio nome i mezzi e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio, dotandole dei dispositivi previsti dalla D.lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- g) non prendere accordi o ricevere ordini da estranei all'organizzazione del servizio di mercato. Il Concessionario di Servizio inoltre è obbligato a non effettuare operazioni di facchinaggio successive ad illecite operazioni commerciali (es. fra acquirenti e acquirenti, fra conferenti e acquirenti, fra conferenti e conferenti e comunque fra operatori non addetti alle vendite);
- h) non chiedere o ricevere e comunque rifiutare compensi e regalie di ogni tipo. Tutti gli addetti al servizio debbono comprovare solo attraverso documentazione amministrativa (fatture, scontrino fiscale, ecc.) il



legittimo possesso di derrate ortofrutticole. Il Concessionario di Servizio sarà tenuto all'allontanamento degli addetti dopo due giustificati richiami di CAL sul rispetto del presente obbligo;

- i) non divulgare notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio in affidamento;
- j) non prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi del Mercato;
- k) garantire che i propri addetti tengano un comportamento assolutamente corretto sotto ogni profilo nei confronti di tutti gli utilizzatori del servizio;
- l) garantire che i propri addetti non ledano con comportamenti impropri l'immagine del Mercato ortofrutticolo e di CAL.

#### Art. 6 – Osservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza, obblighi previdenziali e contributivi

Il Concessionario di Servizio è tenuto a presentare, a cadenza di legge a CAL la certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali degli avvenuti pagamenti (DURC), tempo per tempo ed in corso di validità, ed è altresì tenuto a:

- a) osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori;
- b) osservare tutte le norme per la prevenzione dagli infortuni e per l'igiene sul lavoro nonché quelle relative alla regolarità delle attrezzature, degli arredamenti e simili ed eventualmente adeguare ed integrare quelli già esistenti nonché provvedere alla pulizia dei fabbricati, dei locali e delle aree di pertinenza;
- c) adottare tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del personale impiegato presso CAL accollandosi anche gli oneri di ripristino delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché dalle norme collegate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, assumendo a tal fine, il Concessionario, ogni responsabilità così come l'assume per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al proprio personale con pieno esonero, in proposito, di CAL;
- d) presentare apposita dichiarazione di aver ottemperato a tutte le norme di cui al punto precedente;
- e) adeguare tutte le attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi dei dispositivi di sicurezza in osservanza di quanto stabilito dalle leggi vigenti;
- f) formare il personale impiegato all'uso corretto delle attrezzature e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione idonee;
- g) fornire all'appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un documento chiaro ed esaustivo che riporti tutte le misure preventive e protettive adottate nonché le procedure di sicurezza aziendali, i cui contenuti minimi coincidono secondo quanto previsto dall'allegato III, punto 3 del D.Lgs. n. 81/08.



Dovranno essere attuate le attività di coordinamento previste dal D.lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni anche per quanto concerne il servizio oggetto di eventuale subappalto, autorizzato da CAL.

Tutte le misure di sicurezza che si rendessero necessarie nel corso del rapporto contrattuale dovranno essere proposte e concordate con CAL e regolate da apposita circolare o da altra documentazione in ottemperanza al Regolamento del Centro Agroalimentare vigente.

Poiché da una valutazione preliminare è stata rilevata la possibilità di rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dei servizi in concessione per i quali, conseguentemente, è necessario adottare le relative misure di sicurezza, CAL provvederà ai fini di un'adeguata cooperazione e coordinamento dei lavori, ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) allegato al presente capitolato (Allegato III), secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 3 D.Lgs. n. 81/08 e specificato nella determinazione n. 3 del 5 marzo 2008. Tale Allegato dovrà intendersi parte integrante del contratto e a piena conoscenza del Concessionario.

Al riguardo, il Concessionario di Servizio s'impegna a cooperare — prima dell'inizio delle prestazioni — all'integrazione del DUVRI in relazione agli impianti ove eseguirà dette prestazioni, relativamente ai nuovi rischi ivi introdotti dal Concessionario medesimo. Il DUVRI verrà inoltre aggiornato congiuntamente al Concessionario di Servizio in ogni caso in cui sopraggiungano modifiche significative nello svolgimento di una prestazione o modifiche organizzative, ivi compresi i casi in cui subentri una nuova Impresa/Prestatore d'opera, che configuri nuovi potenziali rischi di interferenza.

Inoltre, si chiede che entro tre mesi dalla data di aggiudicazione del servizio almeno un minimo di 3 addetti del Concessionario di Servizio siano dotati di attestato in qualità di lavoratori designati ad interventi antincendio per aziende classificate a rischio di incendio medio, al fine di poter inserire tali addetti nelle squadre di emergenza previste a salvaguardia dell'intera struttura.

#### Art. 7 – Responsabilità del Concessionario di Servizio

Il Concessionario di Servizio ed il personale impiegato saranno responsabili in via esclusiva di tutti i danni diretti e/o indiretti a cose e persone che dovessero derivare dall'espletamento dei servizi in concessione, danni per i quali il Concessionario di Servizio è obbligato a manlevare CAL per qualsivoglia ed eventuale responsabilità e/o richieste risarcitorie.

##### *Smarrimenti e ritardi nelle operazioni di carico e di scarico*

CAL individua la responsabilità degli smarrimenti di derrate che dovessero verificarsi, sulla base del Regolamento del Centro Agroalimentare, delle norme emanate e delle norme contenute nel presente Capitolato.

In caso di smarrimento dovuto alla responsabilità del Concessionario di Servizio, questi è tenuto al pieno risarcimento del danno sulla base delle registrazioni contabili in possesso della ditta venditrice, della ditta acquirente o della ditta destinataria del prodotto quando si tratta del servizio di scarico.

Nel caso in cui i prodotti venduti non vengano caricati sul mezzo dell'acquirente a causa di ritardo dovuto alla responsabilità del Concessionario di Servizio (stabilita da CAL), questi è tenuto a riconsegnare le derrate



alla ditta venditrice che potrà pretendere il risarcimento del danno valutabile nell'eventuale minor realizzo sulla base delle registrazioni contabili della ditta venditrice.

Gli acquirenti (carico) e le ditte destinatarie del prodotto (scarico) sono tenuti a denunciare immediatamente gli smarrimenti e i ritardi nel carico dei prodotti acquistati al Concessionario del servizio, alla ditta venditrice e a CAL.

In ogni caso gli acquirenti debbono effettuare la denuncia di smarrimento e di ritardo del carico dei prodotti prima che l'automezzo lasci il punto centralizzato di carico apponendo la nota sulla documentazione di fine carico (contabilizzazione).

A tal fine, il Concessionario di Servizio è tenuto a contrarre idonea polizza assicurativa con Primaria Compagnia di Assicurazioni a garanzia e copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi in concessione con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Di detta polizza il Concessionario di Servizio dovrà fornire copia a CAL al momento della sottoscrizione del contratto e successivamente copia delle quietanze.

In particolare, la liquidazione dei sinistri sulle merci movimentate nell'espletamento dei servizi, ove non avvenga da parte della compagnia assicuratrice entro il termine massimo di 90 gg., dovrà essere anticipata dal Concessionario di Servizio.

#### Art. 8 – Controlli e responsabilità

L'organizzazione del servizio predisposta dal Concessionario di Servizio in attuazione delle procedure indicate da CAL è sottoposta al controllo di CAL mediante la propria organizzazione.

Il Concessionario di Servizio ha autonomia operativa e deve prevedere forme efficaci di adeguamento ad esigenze operative non prevedibili derivanti ad esempio da particolari fatti climatici, o da imprevisti di carattere operativo quali incidenti stradali, scioperi, ecc. ...

Nell'arco dei tempi di espletamento di ciascuno dei servizi il Concessionario di Servizio è custode della merce e pertanto risponde di eventuali furti o danneggiamenti subiti dalla stessa.

#### Art. 9 – Divieto di cessione del contratto e condizioni di subappalto.

E' fatto espresso e tassativo divieto alle imprese affidatarie di cedere, in tutto o in parte, anche per singoli servizi e a qualsivoglia titolo, il contratto di concessione di servizi oggetto del presente Capitolato Speciale.

Le imprese affidatarie sono tenute preventivamente a comunicare l'esecuzione di prestazioni per il tramite di imprese terze, anche a titolo di subappalto, nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 ("Codice"), a CAL, anche ai fini delle necessarie autorizzazioni di legge.

L'affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte di CAL previa verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 105 del Codice.

Il subappaltatore, nell'ambito del contratto sottoscritto dal Concessionario di Servizio con CAL, identificato con il CIG n 8974147461 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.



136/2010 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione a CAL ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Parma della notizia dell'inadempimento del Concessionario di Servizio controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le verifiche antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. sono estese a tutti i subcontraenti del Concessionario di Servizio.

Le prestazioni oggetto di tali subcontratti non potranno avere inizio prima dell'acquisizione dell'informativa prefettizia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., salvi i casi d'urgenza previsti dalla legge.

Ciascun contratto di subappalto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli) ovvero contenenti elementi ritenuti da CAL motivatamente rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.

Le prestazioni subappaltate non possono, in tutto o in parte, formare oggetto di ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in apposita clausola del contratto tra il Concessionario di Servizio ed il Subappaltatore.

Inoltre, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, il Concessionario di Servizio deve trasmettere a CAL copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Concessionario di Servizio stesso all'impresa subappaltatrice, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che il Concessionario di Servizio è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di CAL per l'esecuzione delle prestazioni di cui innanzi e dei relativi livelli qualitativi nonché di qualsiasi altra conseguenza dell'operato dei Subappaltatori e dei dipendenti di essi. Il Concessionario di Servizio assume l'obbligo di dare a CAL la dimostrazione che il Subappaltatore ha la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal Concessionario di Servizio medesimo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ex art. 1456 c.c., con escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art 16, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati, nonché ogni ulteriore effetto, anche di natura penale, derivante dall'applicazione delle Leggi vigenti.

#### Art. 10 – Sospensione o irregolare esecuzione del servizio

Nel caso in cui il Concessionario di Servizio, durante il periodo di svolgimento del servizio, interrompa per qualsivoglia motivo, eccezion fatta unicamente per sciopero nazionale del proprio personale, anche per brevi periodi di tempo l'attività o non la segua in modo regolare, completo e diligente, CAL provvederà senza alcun preavviso alla sua sostituzione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, ponendo a suo carico tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti da dette inadempienze e dai necessari provvedimenti adottati.

Nel caso in cui l'interruzione superi le 48 ore, il Concessionario di Servizio decadrà automaticamente dal rapporto; conseguentemente sarà tenuto a risarcire tutti i danni causati a CAL con tale comportamento, nonché a tenere indenne CAL dai danni che fossero alla stessa legittimamente richiesti dagli operatori, fermo restando l'obbligo di erogazione del Servizio fino al momento della nomina del nuovo concessionario da parte

**Pag. 14 di 30**



di CAL e nel rispetto di tutte le norme che regolano il rapporto. Detto periodo non potrà essere superiore ad un anno.

#### Art. 11 – Durata dell'affidamento

Il periodo di affidamento del servizio è fissato in 3 anni a partire dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto e fino all'ultimo giorno del trentaseiesimo mese.

Il Concessionario di Servizio dovrà erogare obbligatoriamente il Servizio fino al momento della nomina del nuovo concessionario da parte di CAL e nel rispetto di tutte le norme che regolano il rapporto. Detto periodo dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo concessionario e, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno.

#### Art. 12 - Definizione e misura dei Corrispettivi di servizio

##### Corrispettivi di base

I servizi di facchinaggio elencati nel presente Capitolato sono affidati al Concessionario di Servizio in modo esclusivo negli orari riservati all'attività pubblica del Mercato Ortofrutticolo.

L'offerta, da redigersi sul Modello Allegato A7.2 al Disciplinare, dovrà essere presentata per corrispettivi unitari, in Euro esclusi IVA, moltiplicati per le quantità sotto riportate indicative e non vincolanti. L'importo complessivo ottenuto sarà rapportato alle quantità per la definizione dei corrispettivi unitari omnicomprensivi da addebitarsi ai fruitori di ciascun servizio.

Pos.	Servizio	Unità di misura	Quantità annua	Quantità 3 anni
A	Carico presso i punti centralizzati	Quintali	40.000	120.000
B	Scarico dai punti centralizzati	Quintali	400.000	1.200.000
C	Disistivaggio	Quintali	40.000	120.000

Gli importi dovranno essere indicati con due decimali e tenuto conto degli oneri della sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016.

Pos.	Servizio	Unità di misura	Corrispettivo unitario standard (*)
A	Carico presso i punti centralizzati	€/Quintale	



B	Scarico presso i punti centralizzati	€/Quintale	
C	Disistivaggio	€/Quintale	

Note:

(\*) Corrispettivo unitario per servizio

Si precisa che:

qualora nel corso del rapporto concessorio l'orario di contrattazione del mercato dovesse subire (ai sensi dell'art. 3) modifiche tali da abbassare la percentuale della quota notturna, i corrispettivi definiti in sede di gara per i servizi sopra elencati dovranno essere rivisti in diminuzione in proporzione ai rispettivi costi ed oneri.

#### Corrispettivi accessori

I corrispettivi accessori non concorrono alla base d'asta ma bensì dovranno essere obbligatoriamente indicati nel Modulo Allegato A7.3 al Disciplinare da inserirsi nell'Offerta Economica.

I corrispettivi accessori sono i seguenti:

- D.1 Servizio in economia in Euro/ora (per frazioni minime di 15 minuti).
- D.2 Servizio di trasporto rifiuti in discarica in Euro/unità di movimentazione (o bancale).
- D.3 Servizi di scarico fuori dall'orario di Mercato su prenotazione in Euro/quintale.  
(La tariffa offerta per i servizi di scarico fuori dall'orario di Mercato su prenotazione non potrà superare il 50% della tariffa offerta per il servizio ordinario di scarico).

#### Art. 13 – Strutture e attrezzature necessarie all'espletamento del servizio

##### Strutture

Al Concessionario del servizio saranno assegnati in concessione e in uso esclusivo, per l'espletamento dello stesso, gli immobili e le relative pertinenze di mq. 1.500 circa di superficie, individuati nell'allegata planimetria (tratteggiato in verde in Allegato IV). Saranno inoltre affidati, sempre ad uso esclusivo, gli spogliatoi per il personale ed il vano adibito a deposito e ricarica dei carrelli e dei transpallet elettrici (tratteggiato in giallo in Allegato IV).

Le norme d'uso di detti immobili e relative pertinenze sono regolate da apposita Convenzione Strutture (Allegato I al presente Capitolato).

Saranno inoltre affidate aree di movimentazione dedicate dall'inizio del servizio al termine dell'orario delle contrattazioni al centro della galleria di commercializzazione come indicato in colore verde in planimetria (Allegato IV).





Il corrispettivo annuo, non contrattabile e comprensivo degli oneri condominiali, da versarsi direttamente a CAL, è pari a Euro 120.000,42 (centoventimila/42) anno oltre ad IVA e sarà adeguabile con le modalità stabilite dal successivo art. 14.

Restano a carico del Concessionario di Servizio le spese relative ai servizi di propria pertinenza per l'utenza di alimentazione degli impianti di ricarica dei mezzi per la movimentazione delle merci, delle rampe di carico, degli spogliatoi.

Saranno inoltre a carico del Concessionario di Servizio:

- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria delle strutture sopra descritte comprese le pedane di carico/scarico e i relativi quadri elettrici;
- eventuali interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

L'uso delle suddette strutture è esclusivamente connesso allo svolgimento dei servizi e non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di locazione, per cui con la cessazione dell'appalto le strutture dovranno essere riconsegnate a CAL nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, senza che il temporaneo Concessionario possa vantare alcun indennizzo.

Il Concessionario di Servizio potrà utilizzare per la propria attività le sole strutture ad uso esclusivo anche al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio centralizzato oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento del Centro Agroalimentare e senza arrecare danno a CAL e alle altre imprese insediate all'interno della struttura mercatale.

Dovrà pertanto operare in regime di non concorrenza con i concessionari alle vendite e i produttori operanti nel mercato di Parma.

#### Strumenti Informatici

Il Concessionario di Servizio, nell'espletamento del servizio, dovrà obbligatoriamente avvalersi di un sistema informatico gestionale.

Potrà essere un sistema gestionale proprio o di CAL (in questo caso la fornitura del software gestionale sarebbe in concessione d'uso con obbligo di applicazione del D.lgs. N. 196/03 e s.m.i.).

In entrambi i casi, CAL richiederà la visibilità in chiaro dei volumi transati con dettaglio di mittente, trasportatore, destinatario, tipologie, quantitativi per data. Detta visibilità andrà fornita mediante interfaccia (a proprie spese) tra il sistema del Concessionario di Servizio ed il sistema gestionale di CAL oppure mediante l'accesso da parte di utenti CAL in interrogazione del sistema concesso in comodato d'uso. Medesima visibilità andrà sempre fornita ai concessionari alle vendite destinatari del servizio.

Tutte le variazioni o integrazioni che dovessero rendersi utili o necessarie sul sistema informatico nel corso del contratto dovranno essere applicate dopo approfondito confronto tra CAL e il Concessionario di Servizio.

Il corrispettivo annuo per l'utilizzo del sistema informatico di CAL (ovvero il caso in cui il Concessionario di Servizio non abbia un proprio gestionale) è pari a Euro 200,00 (duecento/00) anno oltre IVA per ogni singola utenza aggiunta e sarà adeguabile con le modalità stabilite dal successivo art. 14.



#### Art. 14 - Compensi e modalità di pagamento

Il Concessionario di Servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

Il Concessionario di Servizio si impegna a dare immediata comunicazione a CAL ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Parma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I corrispettivi di servizio determinati dalla procedura di gara, nelle forme indicate e descritte nel presente Capitolato ed elencate all'art. 12 sono da intendersi applicabili agli operatori del Centro Agroalimentare che fruiscono dei medesimi servizi.

I corrispettivi dei servizi erogati saranno incassati dal Concessionario di Servizio nel rispetto delle seguenti norme e criteri:

- legge n. 136/2010 in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- non sono applicabili variazioni di corrispettivi di alcun genere se non quelle disposte da CAL ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del presente Capitolato;
- gli incassi dei corrispettivi dovranno avvenire, previa emissione di documenti amministrativi validi, alla fine del servizio o entro 30 giorni dalla data della fattura emessa mensilmente, fatto salvo quanto previsto dalla legge in tema di condizioni contrattuali pattuite e ritardati pagamenti.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza della fattura, il Concessionario di Servizio, qualora lo ritenga opportuno, potrà notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al cliente la messa in mora. Decorsi ulteriori 30 giorni dal ricevimento della messa in mora il Concessionario di Servizio potrà sospendere il servizio al cliente e ricorrere alle procedure legali di recupero del credito. In caso di sospensione del servizio al cliente moroso il Concessionario di Servizio dovrà preventivamente darne comunicazione a CAL.

Il Concessionario di Servizio è tenuto, anche in questo caso nel rispetto delle forme e delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al pagamento a CAL dei corrispettivi d'uso delle Strutture e delle attrezzature e di tutti gli oneri di cui alla Convenzione (Allegato I) di cui al precedente articolo 13 messe a disposizione da CAL per l'espletamento del servizio.

I corrispettivi annui come sopra definiti dovranno essere versati direttamente a CAL, in rate mensili anticipate di pari importo entro e non oltre il giorno 10 del mese.

I corrispettivi per i servizi dovranno essere corrisposti entro il termine di 30 giorni dall'emissione della fattura mensile.

I corrispettivi di servizio di cui all'art. 12 del presente Capitolato potranno essere adeguati da CAL a cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT (FOI) con le procedure previste dall'art. 13 del Regolamento del Centro Agroalimentare. I canoni d'uso delle strutture immobili potranno essere adeguati nella stessa misura.



### Art. 15 – Inadempienze, penalità, clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente Capitolato, CAL avrà la facoltà di applicare al concessionario una penale secondo le seguenti modalità:

1. Euro 200,00 (duecento/00) per ogni violazione agli artt. 3-4-6-7-8-10 del presente Capitolato;
2. Euro 1.000, 00 (mille/00) al terzo richiamo annuale per ciascuno dei servizi elencati all'art. 3 e art. 21 del presente Capitolato con raddoppio dalla quarta della medesima (es. quarta: Euro 2.000,00; quinta: Euro 4.000,00; ecc);
3. Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni violazione all'art. 5 del presente Capitolato con raddoppio della medesima dalla seconda (es. seconda 2.000,00; terza 4.000,00; ecc.)
4. Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni violazione rilevata dagli uffici CAL all'uso improprio del sistema informatico di cui all'art. 22 del presente Capitolato.
5. Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni rilievo formulato dagli organi competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, fatto salvo il rimborso di eventuali maggiori somme richieste dall'Amministrazione, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Euro 5.000,00(cinquemila/00) per rilievi formulati da CAL nel controllo della corretta applicazione dei corrispettivi che saranno definiti in sede di gara ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato. Per detti controlli CAL si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti amministrativi sia al Concessionario del Servizio sia ai fruitori degli stessi. Se tale violazione verrà accertata più di due volte nell'arco della durata del contratto, potrà comportare la risoluzione del contratto per giusta causa.

Le contestazioni di cui ai precedenti punti da 1. a 6. sarà elevata e comunicata mediante fax e/o pec inviato al Concessionario di Servizio non oltre il 5° (quinto) giorno dalla rilevazione del disservizio e/o inadempienza. Il Concessionario di Servizio avrà 5 (cinque) giorni di tempo dalla contestazione per fare pervenire le proprie valutazioni, a seguito delle quali si vedrà confermata o annullata la penalità a totale discrezione di CAL.

Per ogni contestazione o non conformità comunicata per servizi resi in modo non soddisfacente, anche in assenza di definizione delle penali sopra descritte, il Concessionario di Servizio sarà obbligato agli interventi di "ripristino" entro il termine minimo di 2 ore e massimo di 7 giorni, ad insindacabile giudizio di CAL, senza nulla pretendere oltre agli importi pattuiti.

I tempi di ripristino saranno indicati da CAL nella contestazione tenendo conto della fattibilità del medesimo "ripristino", delle condizioni di urgenza e di pericolosità rilevate in seguito al disservizio contestato.

Oltre ai casi espressamente sopra previsti nonché ai casi pure espressamente previsti dal Codice, il contratto di concessione di servizi sarà immediatamente risolto ex art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta, senza necessità di preventiva diffida nei seguenti casi:

- a) in caso d'interruzione dei servizi;
- b) in caso di reiterate (dieci per anno) violazioni delle obbligazioni discendenti dall'appalto con particolare riferimento alla violazione delle modalità e della tempistica di espletamento dei servizi appaltati di cui agli artt. 22 e 24 del presente Capitolato nonché alla violazione delle norme in materia di lavoro, previdenza ed



infortuni anche con specifico riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che superino il 10% dell'importo annuale di appalto;

c) in caso di grave e provata indegnità del legale rappresentante dell'impresa;

d) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale e di capacità previsti dal bando di gara per la partecipazione al presente appalto.

La risoluzione del contratto o l'erogazione di sanzioni comporterà il diritto di CAL di escutere l'importo della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 16, oltre al risarcimento dei maggiori danni.

#### Art. 16 – Garanzie fideiussorie

Si veda articolo 10 del Disciplinare.

#### Art. 17 – Rapporti con gli operatori del Centro Agroalimentare e Logistica Consortile di Parma

Il Concessionario di Servizio potrà porre in essere rapporti contrattuali con gli operatori che operano nella struttura mercatale, previo accordo tra le stesse parti interessate e senza che dal presente Capitolato discenda alcun obbligo in tal senso, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti e di quanto stabilito dalla presente procedura di gara.

#### Art. 18 - Domicilio del Concessionario

Il Concessionario di Servizio agli effetti amministrativi e giudiziari comunicherà il proprio domicilio.

#### Art. 19 – Controversie

Per eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Parma.



## Parte seconda - SPECIFICHE TECNICO- REGOLAMENTARI

### Art. 20 – Condizioni generali

1. Il Concessionario di Servizio si impegnerà ad eseguire a regola d'arte tutti i servizi e le prestazioni poste a proprio carico, in base al presente capitolato tecnico di servizio logistico.
2. Sono disciplinati l'orario di apertura e le giornate di funzionamento del servizio Mercato che al momento è fissato come sotto riportato:

Profilo	Clients Professionali	Fornitori Merce	Clients Privati
Lunedì	4:00-11:00	22.00 – 11.00 (del martedì)	10:00-11:30
Martedì	5:00-11:00	21.30 – 11.00 (del mercoledì)	10:00-11:30
Mercoledì	4:00-11:00	22.00 – 11.00 (del giovedì)	10:00-11:30
Giovedì	5:00-11:00	21.30 – 11.00 (del venerdì)	10:00-11:30
Venerdì	4:00-11.00	22.00 – 11.00 (del sabato)	10:00-11:30
Sabato	5:00-11.00	Chiuso	9:30-11:30
Domenica	Chiuso	21.00 – 11.00 (del lunedì)	Chiuso
Festivi	Chiuso	Chiuso	Chiuso

3. La movimentazione delle merci, nonché ogni altro servizio oggetto del presente capitolato, dovranno essere effettuati in conformità alle modalità di esecuzione previste ed alle specifiche indicate.
4. La direzione e l'organizzazione della logistica competerà al Concessionario di Servizio, che assume ogni responsabilità, notificando al committente il nominativo del proprio Responsabile del Contratto, con adeguate capacità ed esperienza, in relazione al servizio da effettuare.
5. CAL si riserverà la facoltà di designare uno o più incaricati che dovranno specificatamente effettuare controlli, al fine di verificare lo svolgimento del servizio alle condizioni stabilite.
6. La presenza del suddetto incaricato non solleva il Concessionario di Servizio da alcuna attività o responsabilità che, come tale, gli compete.
7. Il Concessionario di Servizio è inoltre ritenuto responsabile del rispetto, da parte del suo personale, delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno degli spazi dell'Area Mercatale oggetto delle attività.



## Art. 21 – Descrizione analitica servizio

### A) Operazioni di Carico

Il Servizio in affidamento ha per oggetto il trasferimento delle merci vendute dai concessionari alle vendite nei diversi punti di consegna: zone centralizzate di carico nord e sud.

Attività previste:

1. Apertura da parte del responsabile del servizio della posizione cliente con individuazione dei punti di consegna, banchina di carico a sbalzo (banchina nord) o a raso (banchina sud) e rilevazione dell'inizio servizio;
2. Apposizione della cartolina da parte del concessionario alle vendite che riporta il nome della ditta venditrice, il nome della ditta acquirente, la zona di consegna, l'indicazione dell'orario massimo entro il quale il bancale/collo deve essere caricato o trasferito;
3. Posizionamento da parte del concessionario alle vendite dei bancali/colli cartellinati nella galleria centrale;
4. Trasferimento delle unità di movimentazione (bancali/colli o cassette) dalla galleria alla zona antistante le zone di carico;
5. Compattazione e/o assemblaggio dei bancali o dei colli in relazione all'ottimizzazione sul mezzo di trasporto e alle esigenze di consegna dell'Acquirente;
6. Sottoscrizione da parte dell'Acquirente della documentazione di "Contabilizzazione Fine carico" del servizio ricevuto e verifica dei bancali/colli caricati;
7. Chiusura della piazzola di carico.

### B) Operazioni di Scarico

Il Servizio in affidamento è riferito al ricevimento degli automezzi, nei punti centralizzati che portano merci ai concessionari alle vendite.

Il Concessionario di Servizio sarà responsabile della corretta e puntuale registrazione sul sistema informativo dei documenti di trasporto (include soggetti destinatari, mittenti e trasportatori, merci, date e quantitativi) e sarà custode delle merci fino al momento della presa in carico da parte del destinatario (apertura stand o spazi assegnati quando il servizio è reso in orario di sovrapposizione con il carico).

Nota bene: i documenti di trasporto ricevuti dal Concessionario di Servizio dovranno sempre essere firmati. In fase di ricevimento il Concessionario di Servizio dovrà accettare le merci, accettarle con riserva o rifiutarle, in caso di difformità da quanto riportato sul documento stesso o danneggiamenti della merce. Il trasportatore dovrà prendere visione della riserva o del rifiuto firmando il documento di trasporto così gestito, avendo cura di firmare sia la propria copia che le copie indirizzate al concessionario dello stand, così come descritto nel Regolamento di Mercato di CAL.



Attività previste:

1. Il conducente dell'automezzo consegna al responsabile del servizio i documenti di trasporto delle merci per la registrazione dei nomi dei soggetti destinatari della merce e delle ditte fornitrici (conferenti).
2. L'addetto allo scarico provvede all'espletamento del servizio controllando i documenti di trasporto per quantità e qualità delle referenze, annotando eventuali differenze e/o danneggiamenti e sottoscrivendone la copia con data e ora.
3. Presa in carico dell'automezzo mediante l'operazione di apertura piazzola in banchina e rilevazione dell'orario.
4. Scarico dall'automezzo con transpallet elettrico di cui all'art. 26 del presente Capitolato dei bancali di merce dall'automezzo nei punti centralizzati di tettoia.
5. Trasferimento delle unità di carico dalle zone centralizzate agli stand mediante l'uso di carrelli elevatori frontali elettrici in orario di contrattazioni chiuse (servizio ordinario) e con transpallet elettrico con uomo a piedi a contrattazioni aperte (servizio in sovrapposizione).
6. Nota: per le schede attrezzature si veda l'art. 26 del presente Capitolato.
7. Le zone di posizionamento dei bancali scaricati a contrattazioni aperte sono identificate con tratteggio verde nella planimetria Allegato IV.

#### C) Operazioni di disistivaggio

Il Servizio in affidamento è riferito alla lavorazione dei bancali ricevuti dalla fase di scarico.

Il concessionario alle vendite che ne facesse richiesta può usufruire del servizio di movimentazione successiva alla consegna dei bancali presso lo stand al fine di suddividere e portare le merci nelle apposite aree di destinazione.

Il servizio di disistivaggio è così sintetizzato:

Preso in consegna delle unità di carico ricevute fronte stand, scomposizione del bancale in singoli colli e movimentazione degli stessi verso la mostra o le celle frigorifere dello stand di destinazione.

Il servizio così descritto include anche le operazioni di divisione quote di un singolo destinatario mediante scomposizione del bancale ricevuto in sotto-unità di movimentazione (es. mezza pedana).

#### D) Servizi Accessori

Ai servizi standard descritti ai punti A, B e C si aggiungono servizi opzionali così descritti:

- D.1 Servizio in economia a richiesta (per frazioni minime di 15 minuti). In caso di necessità il concessionario alle vendite può richiedere, con 24 ore di preavviso la disponibilità di una risorsa a tariffazione oraria per espletare opere generiche di movimentazione manuale e facchinaggio.
- D.2 Servizio di trasporto rifiuti in discarica: il concessionario alle vendite può richiedere un servizio aggiuntivo di facchinaggio che prevede la presa in consegna delle unità di carico già formate con rifiuti presso lo stand richiedente, trasferimento dello stesso mediante carrello elevatore fino all'area ecologica situata di fronte alla banchina Nord.

**Pag. 23 di 30**



- D.3 Servizi di scarico fuori dall'orario di Mercato su prenotazione: il concessionario alle vendite può richiedere, su prenotazione, un servizio aggiuntivo di scarico da effettuarsi in orari fuori da quelli di Mercato e la cui tariffa non potrà superare il 50% di quella offerta per il servizio ordinario di scarico.

## Art. 22 – Sistemi Informativi

Il Concessionario di Servizio, nell'espletamento del servizio, dovrà avvalersi, di un proprio sistema informatico gestionale, oppure del sistema informatico (software) di CAL in concessione d'uso e dovrà seguirne tutte le procedure nel rispetto di quanto richiesto da CAL in termini di manuale d'uso e di applicazione del D.lgs. N. 196/03 e s.m.i.

In entrambi i casi CAL richiederà la visibilità in chiaro (mittente, trasportatore, destinatario, tipologie, quantitativi per data) dei volumi transati. Detta visibilità andrà fornita mediante interfaccia (a proprie spese) tra il sistema del Concessionario di Servizio ed il sistema gestionale di CAL oppure mediante l'accesso a CAL in interrogazione del sistema concesso in comodato d'uso.

In caso della scelta della soluzione in concessione, tutte le variazioni o integrazioni che dovessero rendersi utili o necessarie sul sistema informatico nel corso del contratto dovranno essere applicate dopo approfondito confronto tra CAL e il Concessionario di Servizio.

Nel caso la scelta del sistema informativo verta sull'uso in concessione del sistema fornito dal CAL il Concessionario di Servizio dovrà desumere le informazioni relative all'esecuzione di ogni singolo processo operativo logistico. Il sistema gestionale di CAL è in cloud cui accedono delegati al controllo della buona esecuzione del servizio.

Ai sensi del Dlgs 196/03 e s.m.i. il Concessionario di Servizio sarà tenuto alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati inerenti i servizi oggetto del presente Capitolato.

I dati desumibili dal sistema sono utilizzabili dal Concessionario di Servizio esclusivamente per il controllo, il monitoraggio e l'efficientamento dei servizi, ma per nessun motivo sono divulgabili a terzi.

## Art. 23 – Livelli di Servizio

L'ottimale svolgimento delle prestazioni logistiche implica che le stesse non solo vengano effettuate a regola d'arte, ma anche che esse siano svolte tempestivamente.

La rilevazione statistica dei livelli di servizio minimi svolti, con riferimento ai volumi trasportati/consegnati/trasferiti, ed alle relative tempistiche, è affidata al programma gestionale scelto che dovrà consentire una misura oggettiva del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate.

Dovrà esserci uno strumento di reporting (unico sistema di misurazione e di valutazione delle performance logistiche) che garantisca inoltre la tracciabilità dei processi operativi del servizio di logistica centralizzata attraverso grafici ed indicatori.





#### A) Carico

I livelli di servizio minimi che il Concessionario di Servizio ha l'obbligo di rispettare per i "Servizi di Carico" s'individuano nel tempo intercorrente tra l'esposizione della merce da parte del Concessionario alle vendite e la conclusione dell'esecuzione delle prestazioni.

Tali tempi sono fissati come segue:

Da messa a disposizione del bancale/colli all'arrivo in tettoia centralizzata (banchina nord o sud): 30 minuti  
Composizione dei bancali e carico: 30 minuti  
Totale esecuzione del servizio: 60 minuti

#### B) Scarico

I livelli di servizio minimi che il Concessionario di Servizio ha l'obbligo di rispettare per i "Servizi di Scarico" s'individuano nel tempo intercorrente fra il momento della registrazione dell'arrivo dell'automezzo in tettoia e il trasferimento dei bancali di derrate davanti agli stand.

Tali tempi sono fissati per ciascun servizio come segue:

Preso in carico del camion, scarico bancali, divisione quote e trasferimento fronte stand: 30 minuti

Il mancato rispetto di detti tempi per tre volte in un mese comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 15 punto 1.

#### C) Disistivaggio

I livelli di servizio minimi che il Concessionario di Servizio ha l'obbligo di rispettare per i "Servizi di disistivaggio" s'individuano nel tempo intercorrente fra il momento della richiesta di scomposizione di un bancale (ad opera del concessionario titolare o di un suo delegato) al momento del completamento del disistivaggio.

Tali tempi sono fissati per ciascun servizio come segue:

Preso in carico della richiesta, scomposizione del bancale, divisione colli e riposizionamento in mostra o cella frigo o aree stand: 15 minuti.

#### Art. 24 – Controlli sulla corretta conduzione dell'appalto

CAL, tramite il personale delegato, provvederà ad effettuare i controlli (Audit) con cadenza periodica sulla base di una scheda consegnata all'affidatario del servizio al momento della sottoscrizione del contratto.

Sulla base di detto controllo sarà redatto e condiviso con la direzione CAL eventuale documento di Non Conformità al quale il Concessionario di Servizio dovrà rispondere con documento contenente l'Azione Correttiva e le motivazioni del mancato rispetto e/o deroga rispetto alle specifiche del presente Capitolato.

**Pag. 25 di 30**



Per la chiusura dell'eventuale non conformità CAL redigerà un nuovo documento di Audit relativo all'andamento delle azioni correttive messe in campo dal Concessionario di Servizio.

#### Art. 25 - Personale e Formazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 4 il Concessionario di Servizio, nella formulazione dell'offerta dovrà redigere lo schema organizzativo generale nonché i nominativi del personale che intenderà mettere costantemente a disposizione presso il CAL, per svolgere efficacemente i servizi, con le relative qualifiche e funzioni. Per i soggetti che dovranno svolgere la funzione di responsabile del Contratto e di Responsabile del servizio dovranno essere allegati anche i curriculum vitae.

Le competenze e attitudini specifiche dei profili professionali coinvolti per assolvere ai Servizi di facchinaggio centralizzato sono:

- **Responsabile del contratto:** soggetto responsabile dell'andamento tecnico del contratto delegato a tenere i rapporti con il responsabile di mercato di CAL, con i Concessionari alle vendite e a dirimere eventuali contestazioni da parte dei soggetti che concorrono all'espletamento dei servizi.
- **Responsabile del servizio:** soggetto con capacità manuali e pratiche per assolvere compiti che richiedono organizzazione e pianificazione. Si distingue in modo particolare per un atteggiamento positivo e flessibile nei confronti dei clienti, garantisce che il flusso delle merci sia continuo e senza intoppi e, conseguentemente, agisce sul sistema informatico per l'efficientamento del servizio. Verifica eventuali anomalie a carico dei concessionari provvedendo a farli avvertire o informandone il Responsabile del contratto.
- **Carrellista:** soggetto specializzato nella gestione e movimentazione delle merci, del trasporto interno, stoccaggio, di quanto commercializzato all'interno di CAL. E' in grado di operare con carrelli elevatori di cui detiene apposito patentino a norma di legge. Necessaria attitudine a valutare peso, stabilità ed equilibrio dei materiali caricati. Necessario un temperamento calmo e riflessivo;
- **Addetto a operazioni di carico e scarico:** operatore logistico che ottimizza le derrate per il carico e la spedizione. Costui ha contatto diretto con la clientela perciò risulta importante un atteggiamento positivo e flessibile. Sa utilizzare il transpallet elettrico;
- **Addetto alle lavorazioni:** operatore logistico che movimenta le derrate per attività di stivaggio e distivaggio. Costui ha contatto con i concessionari alle vendite ed è in grado di condurre transpallet elettrici. Risulta importante un atteggiamento positivo e flessibile;
- **Controllo amministrativo:** soggetto deputato alla contabilizzazione del servizio e al controllo della regolarità del servizio. E' a contatto con il cliente per la sottoscrizione del documento di "fine carico", per l'emissione delle fatture e per i relativi incassi.

Tutti gli operatori dovranno, oltre al periodo di affiancamento all'attuale concessionario previsto all'art. 4, partecipare alla formazione che CAL comunicherà al momento dell'affidamento dei servizi.

I corsi di formazione si concluderanno con un test attitudinale. Il Concessionario di Servizio si impegna a sostituire immediatamente i soggetti che non supereranno detto test.



## Art. 26 - Specifiche tecniche Attrezzature

I mezzi impiegati dal Concessionario di Servizio durante le attività di carico, trasporto e scarico di merci dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni e normative in materia di sicurezza, provvedendo, a proprie spese, ad una costante ed accurata manutenzione dei veicoli.

I mezzi impiegati dovranno essere sufficientemente puliti, asciutti e privi di residui da precedenti trasporti, ivi compreso imballaggi e bancali.

I mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci dovranno essere perfettamente funzionanti.

In caso di attrezzature danneggiate il Concessionario di Servizio dovrà provvederne all'immediata sostituzione, tenendo presente che per nessun motivo il numero di attrezzature deputate al servizio potrà essere inferiore al numero minimo sotto dettagliato.

Qualora per motivi non dipendenti dalla sua volontà detta sostituzione non fosse possibile dovrà avvertire immediatamente CAL dando contestualmente notizia dei tempi.

Il numero minimo di attrezzature, le cui specifiche sono dettagliate nelle schede Allegato VI che dovranno essere sempre presenti è il seguente:

ATTREZZATURE	QUANTITA
Carrelli elevatori frontali	4
Transpallet elettrici	6
Biciclette (carrello manuale porta cassette)	15

Tutti i mezzi dovranno essere muniti di ruote con gomme anti-traccia.

In alternativa al numero dei mezzi sopra dettagliati il Concessionario di Servizio potrà utilizzarne un numero inferiore, garantendo comunque la qualità del servizio, provvedendo al cambio di batterie con le modalità previste dalle norme di manutenzione dei mezzi e dalle norme di sicurezza.

## Art. 27 - Equilibrio Economico Finanziario

Costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario: la durata della Concessione e l'importo unitario e le modalità di corresponsione del canone a Cal e delle tariffe di servizio;

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dell'indicatore di marginalità pari al 16,16%. Come per gli altri eventi privi di impatto sull'equilibrio economico, la diminuzione del numero dei concessionari o comunque altri fatti inerenti alla presenza e al volume delle attività dei concessionari in mercato per fatto



non imputabile a CAL non è elemento modificativo dell'equilibrio economico e non comporta alcun riequilibrio.

#### Art. 28 - Riequilibrio economico finanziario

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario di Servizio e che diano luogo alla variazione della marginalità. Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari o di provvedimenti che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario.
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni non riconducibile al Concessionario di Servizio nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario di Servizio;
- c) le cause di Forza Maggiore

Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario di Servizio, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario di Servizio, affinché avvii la procedura di revisione. Al verificarsi di uno degli eventi, il Concessionario di Servizio, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino della marginalità, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario di Servizio.



In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario di Servizio e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre dieci giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro sessanta giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto. In tal caso, al Concessionario di Servizio sono rimborsati gli importi inerenti ai costi già sostenuti e non remunerati, come risultanti da bilancio.

#### Art. 29 Clausola sociale

1. Si evidenzia che il personale del gestore uscente è soggetto al CCNL del gestore uscente che si richiama nel presente capitolato come parte integrante con riferimento alla clausola sociale.

2. Si riporta in particolare l'art. 42 bis comma 3 del CCNL del gestore uscente CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE "3. L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.". Dunque l'appaltatore si impegna, nel rispetto della sua autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente nell'assunzione in servizio.

Si allega lista dell'attuale personale comunicata dall'appaltatore uscente



**ELENCO PERSONALE**

ADDETTI	MONTE ORE SETTIMANALE	INQUADRAMENTO	SCATTI ANZIANITA'
1	39H	facchino 5° liv	5
2	39H	facchino 5°liv	5
3	39H	facchino 3°liv	6
4	39H	carrellista 3°liv S	5
5	39H	carrellista 3°liv S	5
6	39H	carrellista 4°liv	5
7	30H	facchino 3°liv S	1
8	30H	facchino 6° liv J	1
9	30H	carrellista 4°liv	0
10	25H	facchino 6° liv J	1
11	25H	facchino 6° liv J	1
12	25H	carrellista 3°liv	2
13	20H	facchino 3° liv	1
14	18H	facchino 4°liv S	6
15	15H	facchino 6°liv J	0
16	39H	facchino 3° liv	1
17	15H	facchino 6° liv J	1
18	20H	Impiegata 5° liv	1

>>

**Parte terza - ALLEGATI**

- I) Convenzione Strutture Immobili
- II) Schede tecniche Attrezzature
- III) DUVRI
- IV) Planimetria area Mercato e area Servizi
- V) Regolamento di Mercato
- VI) Matrice Rischi

